



COMUNE DI ROVERCHIARA

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

* Cod. Fisc. 82002370235
Part. IVA 0170308 0232

N. 3005 di protocollo

Li, 22 maggio 2014
Tel. (0442) 689014 - Fax (0442) 689027

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA DI RESIDUI VEGETALI SUL LUOGO DI PRODUZIONE. ART. 56 DELLA LEGGE REGIONALE VENETO N. 11 DEL 3 APRILE 2014 (PUBBLICATA SUL B.U.R. 36 DEL 3 APRILE 2014)

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'articolo 24 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;
- la direttiva europea 2000/29/CE;
- le prescrizioni di massima e polizia forestale della Regione Veneto;
- l'art. 56 della Legge n. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali";

Considerato che:

- il territorio della Provincia di Verona ha una vocazione agricola importante;
- nel territorio comunale di Roverchiara la frutticoltura e l'orticoltura costituiscono due tra le più importanti attività economiche condotte professionalmente alle quali si affiancano molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini e frutteti, a carattere familiare, ubicate spesso in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente ed al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;
- le prescrizioni di massima e polizia forestale (provvedimento del Consiglio regionale n. 1066 del 21/04/1980 e deliberazione del Consiglio Regionale del 23 ottobre 2003 n. 51, prevedono (Art. 24 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi): "E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi. L'abbruciamento delle "ristoppie" e di altri residui vegetali è permesso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purché il terreno, su cui l'abbruciamento si effettua, venga circoscritto ed isolato con efficace viale tagliafuoco o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento";

- le disposizioni vigenti in materia forestale non vietano dunque, di per sé, l'abbruciamento dei residui delle lavorazioni in campagna, sottoponendolo se del caso alle dovute cautele, intese ad ovviare al rischio di diffusione di incendi, salvo escluderlo in radice in taluni periodi, in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o in caso di adozione di specifici provvedimenti di divieto appositamente motivati;
- sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, peraltro, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- l'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero di ceneri da bruciatura dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- l'art. 185 del T.U. ambientale, D. Lgs. N. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto: le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana (comma 1 lettera f);
- che in base a quanto disposto dall'art. 56 della Legge Regionale Veneto n. 11 del 02 aprile 2014 avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali", i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale, dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare;

pertanto, nelle more dell'adeguamento del Regolamento comunale di Polizia Urbana

AUTORIZZA

- in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:
 1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo;
 2. l'operazione può essere effettuata durante tutto l'anno, ma deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento (ovvero il fumo sale verticalmente), a partire dalle ore 6:00 del mattino ed il fuoco deve estinguersi entro e non oltre le ore 11:00 antimeridiane;
 3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e per una quantità non superiore a 3 quintali per volta fino ad un quantitativo giornaliero massimo di 15 quintali, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del

- bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
5. possono essere destinati alla combustione all'aperto solo gli scarti agricoli da potatura, provenienti dai fondi stessi in cui sono stati prodotti;
 6. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate. Le Prescrizioni di massima e polizia forestale prevedono all'art. 24, il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi;
 7. l'operazione dovrà essere comunicata, anche telefonicamente, all'Ufficio di Polizia Locale al numero 045/6995150, tra le ore 8.00 e le ore 12.00 del giorno precedente l'abbruciamento, al fine di regolamentare il numero degli abbruciamenti nelle varie zone del territorio.

VIETA

- la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente provvedimento;
- la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini a seguito di dichiarazione di stato di grave pericolosità di incendi boschivi da parte del Dirigente della Protezione Civile della Regione Veneto,

E' consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.

Il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Locale o i Servizi Forestali della Regione, hanno facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

DISPONE

- salvo che il fatto non costituisca reato, che le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento siano punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima pubblicità;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto:
 - a. alla cittadinanza tramite avvisi pubblici;
 - b. sia pubblicata sul sito Internet del Comune di Roverchiara;
- e sia inviata:
 - al Corpo di Polizia Locale per la verifica di quanto ordinato;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Legnago;
 - al Comando Stazione Forestale di Verona;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR del Veneto entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.



IL SINDACO
(Loreta Isolani)
Loreta Isolani